

DISCIPLINA DI UTILIZZO MARCHIO COLLETTIVO “MORTADELLA BOLOGNA” PER USI DIVERSI DALLA ETICHETTATURA

Costituzione del marchio collettivo

ISIT, Istituto Salumi Italiani Tutelati, Consorzio Aziende Produttrici, con sede in Rozzano (Mi), Strada 4, Palazzo Q8, Milanofiori, (di seguito: consorzio o ISIT) è titolare della domanda di registrazione del marchio collettivo costituito secondo l'immagine grafica di cui in allegati n. 1 e 2, che identifica la “Mortadella Bologna” indicazione geografica protetta (di seguito: IGP) ai sensi del Reg. CEE 2081/92.

Uso del marchio collettivo

1 - Il presente regolamento disciplina ogni altro utilizzo del marchio collettivo non previsto dal manuale 5 e dal relativo allegato 1 dei dispositivi di adattamento del disciplinare di produzione della IGP “Mortadella Bologna” (nell'ambito di iniziative promo-publicitarie, materiali e documenti aziendali, ecc.).

2 – Il Consorzio, in quanto titolare del marchio, lo utilizza nell'ambito di tutte le attività contemplate dal proprio statuto.

3 – I consorziati sono abilitati ad utilizzare il marchio collettivo depositato a nome del consorzio, previa autorizzazione da parte del Consorzio stesso, nel rispetto delle linee guida e procedure descritte nel presente regolamento.

4 – Il consorzio ha facoltà di autorizzare l'uso del marchio da parte di eventuali soggetti terzi, in ottemperanza allo Statuto e ai suoi scopi, previa valutazione “ex ante” nel rispetto delle linee guida e procedure descritte nel presente regolamento.

5 - il Consorzio impedirà l'uso del marchio collettivo al consorziato o soggetto autorizzato che lo utilizza in condizioni di difformità rispetto a quanto previsto dal presente regolamento o rispetto alle condizioni autorizzative stabilite dallo stesso Consorzio.

6 - Il materiale per il quale viene richiesto l'utilizzo del marchio collettivo deve essere preventivamente inviato per la valutazione al Consorzio. Questo si riserva un periodo di tempo di 15 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione del materiale stesso, per la valutazione. Lo stesso trasmetterà la propria decisione scritta - che sarà sempre motivata nei casi in cui l'esito sia negativo - e le eventuali proposte di modifica al responsabile aziendale per la materia in questione.

7 - La valutazione viene effettuata sulla base del presente regolamento e tenendo conto degli scopi statuari del Consorzio.

8 – Il materiale che viene presentato al Consorzio per la relativa valutazione deve essere identico a quello che l'azienda intende in seguito utilizzare (colori, definizione, dimensione, forme, ecc.).

9 – Il materiale eventualmente riproposto con le modifiche richieste sarà rivalutato dal Consorzio, che provvederà a comunicare la risposta scritta entro un termine di 10 giorni lavorativi.

10 - Nel caso in cui un Consorziato o soggetto terzo utilizzi il marchio collettivo su materiale che non ha preventivamente subito la verifica del Consorzio o che non ha recepito le modifiche proposte dallo stesso in seguito alla valutazione, l'uso del marchio collettivo viene considerato illegittimo e comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge e dal presente regolamento fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno provocato dal comportamento illecito.

11 – Spettano al Consorzio od a suo delegato le funzioni di controllo circa l'utilizzazione del marchio consortile, onde evitare ogni pregiudizio agli scopi statuari.

12 – Il presente regolamento ha effetto in tutti i paesi nei quali l'Istituto Salumi Italiani Tutelati costituisce diritti sul marchio collettivo. "Mortadella Bologna

Conseguenze sanzionatorie per non conformità alla disciplina del presente regolamento

1 – L'utilizzo non conforme ai sensi del presente regolamento del marchio collettivo è vietato e espone il licenziatario alla eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti da parte del Consorzio.

2 – Sono, inoltre, previste ulteriori sanzioni e provvedimenti che il Consorzio decide caso per caso nei confronti di situazioni di non conformità al presente regolamento che coinvolgano Consorziati o eventuali terzi. In generale, verrà applicato un principio di gradualità alle sanzioni e ai provvedimenti inflitti. Le sanzioni e i provvedimenti più gravi saranno decisi in sede di Consiglio di Gruppo, previo parere consultivo del Comitato di certificazione della IGP in merito al materiale in questione,

In ordine di gravità vengono previste le seguenti sanzioni e provvedimenti:

a) ingiunzione scritta di modifica o distruzione del materiale non conforme;

La sanzione a) è decisa da personale appositamente delegato dal Consorzio.

- b) multa pecuniaria;
- c) sospensione temporanea dell'uso del marchio per i fini oggetto del presente regolamento;
- d) espulsione del Consorzio.

Le sanzioni più gravi - b), c) e d) - sono decise dal Consiglio di Gruppo, previa valutazione del materiale da parte del Comitato di Certificazione delle IGP come sopra specificato.

Linee guida di utilizzo

1- il marchio collettivo deve essere utilizzato in conformità alla immagine grafica di cui in allegato 1. E' ammesso l'utilizzo di versioni monocromatiche. Non è ammesso l'utilizzo di versioni grafiche differenti.

2 – il marchio collettivo può essere utilizzato quando è riferito alla Indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. CEE 2081/92 “Mortadella Bologna” o a prodotto certificato ai sensi del suddetto regolamento e, in nessun caso, quando è riferibile e/o assimilabile a nomi, ragioni sociali, marchi privati, ecc., con riferimento a:

- posizionamento
- coordinamento logico
- caratteri grafici
- colore

3 – Il marchio deve essere abbinato alla menzione “Indicazione Geografica Protetta” o alla sua abbreviazione “I.G.P.” e deve essere altresì riferibile e/o assimilabile a questa con riferimento a posizionamento, coordinamento logico, caratteri grafici o colore.

4 - Il marchio collettivo deve mantenere, in ogni caso, la sua connotazione collettiva e non deve, pertanto, assumere valenza singola aziendale.

5 – Per le ragioni sopra menzionate, non viene concesso né ai consorziati né a eventuali soggetti terzi l'utilizzo del marchio collettivo su documenti di vendita (quali fatture, bolle di accompagnamento, ecc.) o documenti aziendali (quali carta intestata, carta da lettere, ecc.).

6 – È consentito l'utilizzo del marchio collettivo su materiale d'imballaggio secondario (quali scatoloni, ecc), solo se questo è specificatamente ed espressamente dedicato al contenimento di unità di prodotto certificato

7 (*approvato dal CdA*) – Per coerenza con la disciplina di etichettatura, anche il materiale promozionale deve rispettare le norme previste per le etichette, ivi compresa la disciplina relativa ai claims.

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi, sono previste deroghe all'applicazione del presente regolamento. La concessione di deroghe sarà valutata caso per caso dal Consorzio o – nei casi ritenuti opportuni - dal Consiglio di Gruppo. In ogni caso, le deroghe riguarderanno materiale riportante il marchio collettivo che è stato prodotto antecedentemente alla comunicazione del presente regolamento, sempre che il materiale in questione non sia tale da generare pregiudizi agli scopi statutari.

Indice degli allegati al regolamento

Allegato n. 1 – rappresentazione grafica del marchio a colori